

Ch. J. del personale
[Signature] *3*



**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
DI CUI ALL'ART 4 COMMA 2 C.C.N.L. 9/08/2000
ACCORDO STRALCIO PER GLI ANNI 2007 E 2008**

Il giorno 18.07.2008 alle ore 12,00 presso la sede dell'Università degli Studi di Perugia ha avuto luogo l'incontro tra:

L'Università degli Studi di Perugia nelle persone di:

Prof. Massimo Curini - Delegato del Rettore

Per Dott.ssa Angela Maria Lacaíta - Direttore Amministrativo

[Signature]
[Signature]

e la Delegazione sindacale:

per la Rappresentanza sindacale unitaria

ALUNNI PAOLACCI CARLO

Carlo Alunni Paolacci

AMBROSI ALFREDO

Alfredo Ambrosi

CECCAGNOLI FRANCESCO

Francesco Ceccagnoli

CIRIMBILLI ANSELMO

Ansello Cirimbilli

COLI MARCELLO

Marcello Coli

FAGOTTI GIUSEPPA

Giuseppa FAGOTTI

ASSENTE

FRITTELLA GIOVANNI

ASSENTE

GIANNONI MAURIZIO

Maurizio Giannoni

NONCREDUTO ROSSELLA

ASSENTE

PANFILI ANNA MARIA

Anna Maria Panfilì

PAPINI VALENTINA

Valentina Papini

PASSERI FRANCO

Franco Passeri

PERUGINI MAURIZIA

Maurizia Perugini

PIETROLATA LETIZIA

Letizia Pietrolata

VANNINI SILVANO

ASSENTE

per le OO.SS. di categoria:
FLC/C.G.I.L.

[Signature]

C.I.S.L./Università

[Signature]

U.I.L./P.A.

ASSENTE

Federazione Conf.S.A.L.
C.I.S.A.P.U.N.I./S.N.A.L.S.

[Signature]

Visti Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Università, in particolare quelli sottoscritti il 27/01/2005 ed il 28/03/2006 relativi al quadriennio 2002/2005;

Visto il C.C.I. - accordo stralcio per il 2005/06, sottoscritto il 9.10.2006;

Visti i precedenti accordi sottoscritti in sede integrativa ed in particolare i C.C.I. - accordi stralcio per il 2007, sottoscritti il 19.02.2007 ed il 17.01.2008;

Ritenuto necessario procedere, per la parte economica:

- a definire i criteri per il pagamento dell'indennità di responsabilità di cui all'art 63 C.C.N.L.9.08.2000, per l'anno 2007;
- a costituire il fondo ex art 70 C.C.N.L. 9.08.2000 relativo al personale di cat. EP per l'anno 2007;
- a definire i criteri per il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato al personale di cat. EP, per l'anno 2007;
- a costituire il fondo ex art 67 C.C.N.L. 9.08.2000 per l'anno 2008;
- a definire i criteri per pagamento dell'indennità mensile di cui all'art.41 C.C.N.L. 27.01.2005;
- a definire i criteri per il pagamento del lavoro straordinario 2008;

Visto il verbale del Collegio dei Sindaci n. 16 del 18.04.2008;

Tenuto conto che la sottoscrizione del Contratto collettivo integrativo (C.C.I.) per tutte le materie ad esso demandate dalla Contrattazione nazionale richiede ulteriori momenti di confronto, data l'ampiezza e la rilevanza delle questioni da concordare;

Valutata, pertanto, come prioritaria la definizione e la conseguente attribuzione delle indennità non ancora corrisposte relative all'anno 2007 nonché dell'indennità accessoria mensile per l'anno 2008;

Fermo restando l'impegno ad una rapida conclusione del C.C.I.

Al termine le parti concordano in ordine al seguente accordo

Art. 1 Campo di applicazione e obiettivi

1. Il presente contratto collettivo integrativo - accordo stralcio -, in applicazione dell'art. 45 del D.Lgs. 165/01, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale, disciplina le materie ad esso riservate dall'art. 4 del CCNL del comparto Università del 9/08/2000 limitatamente alle lett. a), b), k) e p) del comma 2, nonché l'indennità accessoria mensile di cui all'art 41 co. 4 C.C.N.L. 27/01/2005 e la retribuzione di posizione e di risultato per il personale di cat. EP.
2. Il presente contratto si applica a tutto il personale tecnico-amministrativo appartenente alle cat. B, C, D, ed EP con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, dipendente dall'Università degli Studi di Perugia.
3. Il presente contratto vuole porsi in linea di coerenza con gli obiettivi di efficienza ed efficacia tracciati dalle riforme legislative, riconoscendo il ruolo sempre più determinante del personale tecnico-amministrativo per il raggiungimento degli obiettivi in questione.

Art. 2 Durata e decorrenza del contratto

1. Il presente contratto si applica per gli anni 2007 e 2008 come espressamente indicato nelle successive disposizioni.



Art. 3
Indennità di responsabilità anno 2007

1. Le parti, tenuto conto che la Commissione preposta alla cosiddetta "Mappatura dei laboratori" dell'Ateneo non ha ancora ultimato i lavori, pur richiamando la Commissione medesima a concludere in tempi rapidi i propri lavori al fine di poter fissare i nuovi criteri per la corresponsione dell'indennità ai Responsabili unici di laboratorio a decorrere dal 2008, dopo ampia discussione, stabiliscono di confermare per l'anno 2007 i criteri già fissati, per gli anni 2002/2003; pertanto l'individuazione degli eventuali nuovi Responsabili avverrà, a seguito di presentazione di istanze, sulla base della valutazione operata da apposita Commissione nominata dal Direttore Amministrativo; per i Responsabili dei laboratori già riconosciuti nel 2006, si procederà, prescindendo dalla valutazione della commissione, chiedendo la conferma per l'anno 2007 della titolarità dei medesimi incarichi svolti nel 2006.
2. All'indennità di responsabilità per l'anno 2007 viene destinata la somma di € 450.000,00.
3. La predetta indennità, pertanto, viene corrisposta come segue:
 - a- posizioni organizzative (art. 63 comma 1 C.C.N.L. 09.08.2000)
 - responsabili di ufficio di media e di alta complessità, come individuati dal Direttore Amministrativo, rispettivamente € 1500,00 ed € 3000,00
 - direttori di sezione bibliotecaria € 3000,00;
 - b- qualificati incarichi di responsabilità (art. 63 commi 3 e 4 C.C.N.L. 09.08.2000):
 - segretari amministrativi € 3000,00
 - responsabili unici di laboratorio di media e di alta complessità, rispettivamente € 1500,00 ed € 3000,00.

Art. 4
Costituzione del Fondo ex art. 70 C.C.N.L. 9.08.2000 per l'anno 2007

Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di cat. EP, risulta così costituito:

ANNO 2007 - FONDO ART 70 AL NETTO DEGLI ONERI A CARICO DELL'ENTE	
FONDO ANNO 2004 (AL NETTO INCREMENTI CCNL 27.01.2005 - BIENNIO 2002/2003)	€ 492.038,91
INCREMENTI PER L'ANNO 2007 (CCNL 27.01.2005 art.41 comma 1)	€ 38.071,00
INCREMENTI PER L'ANNO 2007 (CCNL 28.03.2006 art.5 comma 1)	€ 37.015,42
ECONOMIE DEL FONDO ANNO 2006	€ 23.701,67
RIDUZIONE INCREMENTO SU FONDI DI BILANCIO	- € 86.713,70

TOTALE FONDO ART 70 ANNO 2007	€ 504.113,30
--------------------------------------	---------------------

Art. 5

Criteri per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2007

1. Le parti stabiliscono di confermare per l'anno 2007 i medesimi criteri già fissati, per gli anni 2005/2006, all'art 8 dell'accordo sottoscritto il 9.10.2006.
2. Qualora gli incarichi dell'anno 2007 siano rimasti invariati rispetto al 2006, si procederà, all'inserimento nelle medesime fasce già pertanto, al pagamento di quanto già corrisposto per l'anno 2006 ai singoli interessati,.
3. Nel caso in cui l'incarico per il 2007 sia variato rispetto a quello del 2006 nonché per il personale di cat. EP di nuova nomina, la valutazione per l'inserimento nelle relative fasce sarà demandata ad apposita Commissione.
4. Le parti, tuttavia, tenuto conto della riduzione dell'importo complessivo del Fondo, determinato in € 504.113,30 stabiliscono, nel caso in cui l'ammontare del Fondo risulti insufficiente, di ridurre proporzionalmente gli importi delle fasce B e C della retribuzione di posizione.

Art. 6

Costituzione del Fondo ex art. 67 C.C.N.L. 9.08.2000 per l'anno 2008

Il Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale per l'anno 2008 risulta così determinato:

ANNO 2008 - STRAORDINARIO E FONDO ART 67 AL NETTO DEGLI ONERI A CARICO DELL'ENTE	
STRAORDINARIO 2008 (ART 66 C.C.N.L. 9/08/00)	€ 424.888,70
COSTITUZIONE FONDO INIZIALE	€ 2.891.916,75
COSTITUZIONE FONDO INIZIALE (meno straordinario)	€ 2.467.028,05
INCREMENTO PER L'ANNO 2008 (C.C.N.L. 13/5/03 ART. 4/1)	€ 30.671,34
INCREMENTO PER L'ANNO 2008 (C.C.N.L. 13/5/03 ART. 4/2)	€ 78.441,95
INCREMENTO PER L'ANNO 2008 (C.C.N.L. 27/1/05 ART 41/1)	€ 134.980,12
INCREMENTO PER L'ANNO 2008 (C.C.N.L. 28/3/06 ART 5 COMMI 1 E 2	€ 131.236,47
DIFFERENZIALE CESSAZIONI 2000	€ 38.843,28
DIFFERENZIALE CESSAZIONI 2001	€ 93.957,22
DIFFERENZIALE CESSAZIONI 2002	€ 115.428,53
DIFFERENZIALE CESSAZIONI 2003	€ 51.025,35
DIFFERENZIALE CESSAZIONI 2004	€ 115.318,12
DIFFERENZIALE CESSAZIONI 2005	€ 143.717,87

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]

DIFFERENZIALE CESSAZIONI 2006	€ 64.865,06
DIFFERENZIALE CESSAZIONI 2007	€ 276.792,03
RIA CESSATI 2002	€ 102.450,52
RIA CESSATI 2003	€ 67.408,68
RIA CESSATI 2004	€ 118.254,41
RIA CESSATI 2005	€ 84.855,59
RIA CESSATI 2006	€ 91.303,78
RIA CESSATI RATEO 2007	€ 91.830,91
RIA CESSATI INTERO 2007	€ 168.450,35
DIFFERENZIALE PERSONALE PASSATO A CATEGORIA SUPERIORE (ART 1 COMMA 193 L.266/05) - ANNO 2005	€ 156.986,24
DIFFERENZIALE PERSONALE PASSATO A CATEGORIA SUPERIORE (ART 1 COMMA 193 L.266/05) - ANNO 2007	€ 38.022,99
ECONOMIE PART.TIME 2007 (ART 1 CO.57 L. 662/96)	€ 13.922,86
ECONOMIE STRAORDINARIO 2007	309.491,09
ECONOMIE FONDO ART. 67 - ANNO 2007 (ca € 1.353.000,00)	DA QUANTIFICARE
RIDUZIONI DEL FONDO - PROGRESSIONI ECONOMICHE PRECEDENTI	- € 1.691.907,23
RIDUZIONI DEL FONDO - PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DAL 1.01.2007	- € 1.025.469,42
FONDO ART 67 PER LA C.C.I.	€ 2.267.906,16

Art. 7
Indennità accessoria mensile

1. Per l'anno 2008, le parti concordano di destinare all'indennità accessoria mensile la somma minima di € 2.600.000,00 da erogare con le modalità di seguito esposte.
2. A tutto il personale di categoria B-C-D a tempo indeterminato e determinato dell'Università degli Studi di Perugia continua ad essere corrisposta l'indennità accessoria mensile di cui all'art. 41, c. 4, del CCNL 27/01/2005, così come modificato dall'art. 10, c. 1 - lettera E), del CCNL 28/03/2006, erogabile per dodici mensilità, a decorrere dal 1/1/2008 e fino al 31/12/2008.
3. Gli importi già concordati nel C.C.I. del 9.10.2006 sono rideterminati, tenendo conto del numero delle unità di personale in servizio al 1.01.2008, calcolando, in primo luogo, il punteggio totale ottenuto moltiplicando il numero delle unità di Cat. B per il coefficiente 0,75, il numero delle unità di Cat. C per il coefficiente 0,83 ed il numero delle unità di Cat. D per il coefficiente 0,98. In secondo luogo si procederà a suddividere l'importo di € 2.600.000,00 per il suddetto punteggio totale, ottenendo così il valore del punto unitario; in terzo luogo si procederà al calcolo dell'indennità mensile a ciascuno spettante rapportando il valore del punto unitario al coefficiente percentuale pari a 0,75 per ciascuna unità di Cat. B, a 0,83 per ciascuna unità di Cat. C ed a 0,98 per ciascuna unità di Cat. D.
4. Tale indennità è decurtabile in caso di sciopero, in caso di assenze senza retribuzione totale, nonché nel caso aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio ai sensi dell'art.9 del C.C.N.L. 13.05.2003; è corrisposta proporzionalmente per chi ha un rapporto di lavoro part-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

time, è erogata in proporzione ai mesi lavorati per coloro che siano stati assunti o che cessino nel corso dell'anno e, data la sua natura fissa e ricorrente, non è correlata al sistema di valutazione.

5. Le parti, ove sussistano le necessarie disponibilità finanziarie, si riservano di confermare con apposito accordo per l'anno 2009 i medesimi importi qui pattuiti per l'anno 2008.

Art. 8 Straordinario anno 2008

Le parti, preso atto della progressiva riduzione del ricorso al lavoro straordinario, confermano per l'anno 2008 i seguenti criteri già concordati all'art 6 del C.C.I. sottoscritto il 9.10.2006:

- Il lavoro straordinario deve sempre rispondere a specifiche, non programmabili e inderogabili esigenze di funzionamento delle strutture;
- Il ricorso al lavoro straordinario non può costituire elemento ordinario di programmazione del lavoro;
- Il lavoro straordinario è riconosciuto solo nel caso in cui il dipendente, nei giorni in cui non è previsto il rientro pomeridiano, effettui un orario complessivo giornaliero di almeno 8 ore, salvo il caso in cui il dipendente presti la propria attività lavorativa osservando un profilo orario giornaliero di ore 7,12, nel qual caso il lavoro straordinario può essere riconosciuto solo se il dipendente effettui un orario giornaliero di 9 ore;
- Il pagamento del lavoro straordinario può essere effettuato solo qualora lo stesso sia previamente e debitamente autorizzato e ricorrano le condizioni di cui ai precedenti punti, fermo rimanendo comunque che alle strutture non potrà essere assegnato un monte ore di lavoro straordinario superiore a quello utilizzato nel corso dell'anno 2007;
- I risparmi così ottenuti andranno ad incrementare le risorse destinate al trattamento accessorio;
- Per l'eventuale esubero orario mensile maturato dai dipendenti su autorizzazione del Responsabile della struttura, al fine di far fronte ad esigenze di servizio, e non remunerato come lavoro straordinario, dovrà essere consentito il recupero sia mediante riduzione dell'orario giornaliero ordinario, sia mediante giorni di riposo compensativo, qualora il dipendente lo richieda;
- Sempre nell'ottica di una progressiva riduzione del lavoro straordinario, le parti concordano, con decorrenza dal 1.1.2007, di non autorizzare il pagamento del lavoro straordinario per la realizzazione di specifici progetti e/o convenzioni attivati dalle strutture, la cui spesa in precedenza veniva rimborsata al bilancio di Ateneo con oneri a carico delle strutture medesime.

